

Lavori di pubblica utilità come pena sostitutiva pure presso i circoli Arci

Con la riforma Cartabia si ai lavori di pubblica utilità come pena sostitutiva da svolgere anche presso il circolo Arci. Non si può infatti escludere il perseguimento di finalità sociali soltanto perché si tratta di un'associazione privata senza considerarne lo statuto e soprattutto la convenzione sottoscritta con l'ufficio giudiziario. Lo stabilisce la Corte di cassazione penale, sez. quarta, nella sentenza n. 661 dello 9/1/2024. È accolto il ricorso proposto dall'imputato condannato per due reati in continuazione: ha mentito nell'autocerti-

ficazione dei redditi per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato. La Corte d'appello accoglie la richiesta di sostituzione della pena detentiva breve con i lavori di pubblica utilità, che tuttavia devono essere svolti presso un ente assistenziale e non presso l'associazione ricreativa culturale indicata in seguito dalla difesa con il consenso dell'interessato: la prestazione si sarebbe risolta nella pulizia dei locali in cui ha sede il circolo Arci e nella manutenzione dell'area verde circostante. Il diniego, tuttavia, risulta motivato

sul rilievo che le attività culturali e ricreative svolte dall'associazione, per quanto «meritorie», non potrebbero essere qualificate come attività di assistenza sociale o volontariato in favore della collettività. Trova ora ingresso la censura della difesa secondo cui l'associazione ha stipulato con il Tribunale la convenzione per il raggiungimento degli scopi di solidarietà sociale previsti dall'articolo 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001 sui lavori di pubblica utilità. E nel testo sono richiamati i Lpu ai sensi della riforma Cartabia. Insom-

ma: è viziata la motivazione del giudice di merito secondo cui l'attività culturale o ricreativa sarebbe di per sé estranea alle finalità di legge previste per i lavori di pubblica utilità in quanto sanzione sostitutiva delle pene detentive brevi. E risulta pure contraddittoria rispetto agli elementi acquisiti laddove non si prendono in considerazione gli accordi sottoscritti con l'autorità giudiziaria che puntano a dare attuazione agli scopi perseguiti dal legislatore. La parola, dunque, passa al giudice del rinvio.

© Riproduzione riservata

PROCESSO TELEMATICO/ La bozza di provvedimento del ministero della giustizia

Audio e video nelle cause civili

Anche gli mp4 e mp3 fra i documenti allegabili agli atti

Pagina a cura

DI DARIO FERRARA

Video e audio entrano nel processo civile dalla porta principale. Nelle nuove specifiche tecniche per il processo telematico civile e penale ci sono anche i file come mp4 e mp3 fra i documenti informativi che le parti possono allegare agli atti: la bozza del provvedimento del ministero della Giustizia, a cura del dipartimento per la transizione digitale di via Arenula, resterà in consultazione pubblica ancora qualche giorno prima di entrare in vigore. Si colma, insomma, una lacuna che nemmeno la riforma Cartabia aveva superato di tutto. Lo aveva annunciato a luglio il sottosegretario Andrea Ostellari, intervenendo al question time in commissione Giustizia al Senato: nella risposta all'interrogazione l'esponente del Governo confidava che il problema sarebbe stato risolto «entro il 2023». La dimensione massima della busta telematica, intanto, aumenta fino a 60 megabyte, ma co-

munque i file video dovranno essere compressi o spezzettati per poter essere allegati agli atti.

Formati ammessi

La novità sta all'articolo 15, primo comma, punti c) e d), del provvedimento Dgsia, la direzione generale per i sistemi informativi automatizzati della Giustizia: tra i formati ammessi come file allegati ci sono i video che appartengono alle famiglie mpeg2 e mpeg4, vale a dire mp4, m4v, mov, mpg, mpeg e avi. E per quanto riguarda l'audio, oltre a mp3, sono autorizzate le estensioni raw, wav, aiff e aif. Gli allegati sono sempre sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata nei casi previsti dalla legge. E siccome i video con ogni probabilità dovranno essere «zippati» è bene ricordare che la firma digitale deve essere applicata dopo la compressione.

Contrasto superato

Finora, invece, le specifiche tecniche del processo civile telematico hanno permesso di depositare come allegati solo file con estensione «pdf, odf, rtf,

txt, jpg, gif, tiff e xml», dunque nessun formato che consentisse di produrre direttamente audio e video. Al momento soccorre l'articolo 196 quater disp. att. Cpc, introdotto dal decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, secondo cui «il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche». E insomma stata la clausola di riserva introdotta dalla riforma Cartabia a permettere il deposito «attraverso la masterizzazione del file audio su supporto cd o dvd e il suo materiale depositato in cancelleria». Ora la modifica delle specifiche tecniche supera anche il contrasto di giurisprudenza apertosi sulla necessità o meno dell'autorizzazione del giudice per depositare «il supporto analogico in grado di preservare l'integrità del documento».

 Il testo del provvedimento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

Recesso in corso d'opera, committenti super-risarciti

Il committente che esercita il diritto unilaterale di recesso può chiedere non solo la restituzione degli accanti versati ma anche il risarcimento dei danni subiti per condotte di inadempimento verificatesi in corso d'opera e addebitabili all'appaltatore: la contestazione delle difformità sulla parte di opera eseguita non ricade nella disciplina della garanzia per i vizi, che ne esige il completamento. E se è accertata l'omessa vigilanza il direttore dei lavori risponde in solido con l'appaltatore per i danni patiti dal committente quando i rispettivi inadempimenti hanno concorso in modo efficiente a produrre il pregiudizio risentito dall'appaltante. Così la Corte di cassazione civile, sez. seconda, nella sentenza n. 421 dell'8/1/2024.

Valutazione comparativa

Accolto il ricorso proposto dalla proprietaria dell'immobile contrapposta all'impresa di ristrutturazioni. È vero: il committente che esercita il recesso unilaterale ex articolo 1671 Cc non può chiedere la risoluzione per inadempimento dell'appaltatore, anche per i difetti su parte dell'opera già completata, perché il rapporto risulta venuto meno per altro titolo. E l'appaltante che chiede la risoluzione non può poi invocare il recesso: con la prima domanda innesca un procedimento di valutazione comparativa sulla condotta delle parti che non può più essere arrestato a piacimento.

Responsabilità generale

L'istanza di restituzione degli accanti e la riserva di chiedere danni, tuttavia, non sono incompatibili con la domanda di recesso: i pregiudizi patiti dall'appaltante per le pregresse inadempienze dell'appaltatore riducono l'indennità che spetta al secondo per il recesso del primo. E le domande restitutorie e risarcitorie non sono soggette al regime di decadenza e prescrizione di cui all'articolo 1667 Cc: se l'opera non è completa viene in rilievo la generale responsabilità per inadempimento contrattuale di cui all'articolo 1453 Cc. Bisogna poi verificare quanto l'omessa vigilanza del direttore dei lavori abbia inciso sul danno finale al committente. La responsabilità in solido con l'impresa trova fondamento nell'articolo 2055 Cc, norma dettata in tema di responsabilità aquiliana ma che può essere estesa all'ipotesi in cui uno degli autori del danno risponde a titolo contrattuale. Parola al rinvio.

 Il testo della decisione su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

GIURISPRUDENZA CASA

IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITATIVO CONDOTTI IN LOCAZIONE DALLA P.A.

«Anche ai contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione stipulati dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali in qualità di conduttori di cui alla l. 27.7.1978, n. 392, art. 42, è applicabile la disciplina dettata dagli artt. 28 e 29, in tema di rinnovazione che accorda al conduttore una tutela privilegiata in termini di durata del rapporto.

Invero, a differenza dell'ipotesi regolata dall'art. 1597 c.c., la pro-

trazione del rapporto alla sua prima scadenza in base alle richiamate norme della l. n. 392 del 1978, non costituisce l'effetto di una tacita manifestazione di volontà successiva alla stipulazione del contratto e che la legge presume in virtù di un comportamento concludente e, quindi, incompatibile con il principio secondo il quale la volontà della P.A. deve essere necessariamente manifestata in forma scritta ma deriva direttamente dalla legge».

a cura dell'Ufficio legale della Confedilizia